SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI POGLIANO MILANESE PROVINCIA DI MILANO

N	Rep	

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI – VIA DANTE.

L'anno gio	orno nell'Ufficio di Segre	delmese	di	presso
intestato, autorizzato a ricevere intervenuti, d'accordo fra loro personalmente comparsi:	gli atti del e con il mio conse	, senza l'assistenz enso, espressament	a di testimoni pe e dichiarato di 1	r avere i signori
il/la sig, nato/ via, nato/ conto e nell'interesse del, nato/ nella sua qualità di, nato/, nato/, nato/, nato/	a a, codice fiscale/p, comparen p personalmente certo	il artita IVA iti della cui identita	, residente a nella su à personale e cap	in a qualità legale acità giuridica di
	Prem	iesso		
- che con deliberazione della legge, è stato approvato il progett di cui euro (disposizione dell'amministrazione soggetti a ribasso; - che sono stati determinati gli el stato disposto di affidare i lavori lavori:	ementi a contrattare d	li cui all'art. 192, D	D.Lgs. 18 agosto 2	2000, n. 267, ed è
	(case	o a)		
<i>a corpo</i> , ai sensi dell'art. 53, con corpo, il prezzo convenuto non p della prestazione.				
- che con provvedimento di	di che trattasi, (tipo di gan ale di gara in data 'appalto di che trattas) sull'importo a l); del te a seguito del riscon cumenti necessari a c	(tipo di garara), effettuata ai ser si l'impresa base di gara, e pert la gara è atro della regolarità	ra); nsi dell'art. 56 del (allegato A) – è che ha c tanto per un impo	D.Lgs. 12 aprile e stata dichiarata offerto un ribasso orto netto pari ad ente affidata alla eguite;

- ch	ue è stata acquisita la certificazione della CC.I.A sussistenza, a carico del rappresentante legale dell'	AA. n del	attestante		
l'ins	sussistenza, a carico del rappresentante legale dell'	impresa, signato	o a il		
	codice fiscale renzione di cui alla legge n. 575/1965.	, di procedimenti per l'applicazi	ione delle misure di		
prev	renzione di cui alla legge n. 5/5/1965.				
	Tutto ciò premesso e part	te del presente contratto			
	SI CONVIENE E SI STIP	III A OHANTO SECHE			
	SI CONVIENE E SI STIF	OLA QUANTO SEGUE			
	Art. 1 – G	eneralità			
Il/L	a Sig, per conto del	nel cui nome e interesse dichiara	di operare e di agire,		
con	ferisce all'impresacon sede in	l'appalto dei lavori d	li da		
real	izzare presso Il presente atto obb	oliga fin d'ora l'impresa aggiudi	cataria, mentre sarà		
L'ir	npresa affidataria rappresentata da	formalmente si impegna ad es	eguire tutte le opere		
ogg	etto dell'appalto stesso, in conformità agli allegati a	l presente contratto elencati all'ar	t. 17.		
- L / 1r	npresa come sopra rappresentata indica	quale proprio direttore	tecnico il sig		
	nato a n n.	11	, residente in		
	, viu 11.	·			
	Art. 2 – Condizion	i di cantierabilità			
	uò procedere alla stipulazione del presente contrat				
	comma 1, del Regolamento n. 207/2010, in quanto permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzioni dei lavori.				
Si allega il verbale di cui all'art. 106, comma 1 del Regolamento n. 207/2010, sottoscritto dal responsabile					
del procedimento e dall'affidatario.					
	Art. 3 – Corrisn	ettivo dell'appalto			
	•	• •			
Il c	orrispettivo dell'appalto viene determinato – tenu				
one	ri di sicurezza pari ad euro (IVA. A tale importo si aggiunge	quello relativo agli		
OHC	. ar sicarezza pari au caro(
Tab	ella 3.1 - Corrispettivo dell'appalto				
N.	Descrizione		Imports		
IN.	Descrizione		Importo [euro]		
а	Lavori a corpo				
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		19.193,53		

Sommano

Art. 4 – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

L'affidatario darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro di consegna dei lavori.	giorni dalla data del verbale
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giori continuativi, decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna, così capitolato generale d'appalto espressamente richiamato nel bando di gara (o n	come disposto dall'art. 21 del
Art. 5 – Cause di sospensioni dei lavori	
In applicazione dell'art. 158 e 159 commi 1 del Regolamento n. 207/2010 general (parzialmente o totalmente) nelle seguenti	
In tali casi, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano state ord l'indennizzo spettante all'esecutore sarà così quantificato:	inate in carenza di presupposti,
Art. 6 – Penale per ritardata ultimazione dei	lavori
In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 145 comma 3 del applicata una penale della misura di euro () p (0,3÷1) per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non sup	er ogni giorno di ritardo, pari a
Art. 7 – Premio di accelerazione	
Per i lavori in appalto per i quali risulta di apprezzabile interesse per la ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo, pari ad euro che l'esecuzione dell'appalto sia stata eseguita conformemente alle obbligazione	stabilito, all'affidatario verrà (), sempre
Art. 8 – Cauzione provvisoria	
L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'epigrafe, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, corredata cento dell'importo dei lavori a base d'asta, è stata prestata mediante:	la una cauzione pari al due per
- fideiussione bancaria dell'Istituto di credito n	in data per
- fideiussione assicurativa della Società n. l'importo di euro () (all). La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata	_ in data per sottoscrizione del contratto per
fatto dell'affidatario e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione di Ai sensi dell'art. 39 del D.L. 90/2014 la mancanza, l'incompletezza e ogni a elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del de n. 163, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore	del presente contratto. Itra irregolarità essenziale degli ecreto legislativo 12 aprile 2006
sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 eu dalla cauzione provvisoria.	'uno per mille e non superiore
Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurati 12 marzo 2004, n. 123.	ve sono quelli previsti dal D.M.

Art. 9 – Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

9.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento L'affidatario, ai sensi dell'art. 113, comma 1 del E fideiussoria del 10 per cento dell'importo dei lavo nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni d rimborso di somme eventualmente corrisposte in p crediti esposti da terzi verso l'affidatario, salvo, in traufficiente, mediante:	D.Lgs. 12 aprile 200 pri a garanzia dell' derivanti dall'inader più dalla stazione a	adempimento di tutte le obbligazioni mpienza delle obbligazioni stesse, del ppaltante, nonché della tacitazione di
- fideiussione assicurativa della Società	n.	in data .
(caso 1) Poiché l'aggiudicazione è avvenuta con ribasso d'as garanzia fideiussoria è aumentata di un punto perce al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è c	sta superiore al 10 p entuale per ciascun	per cento e inferiore al 20 per cento, la punto eccedente il 10 per cento e fino
Poiché il ribasso offerto dall'affidatario è superiore a punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 aumento di due punti percentuali per ogni punto di è di euro	per cento e fino al ribasso superiore al 113, comma 3 de ento dell'esecuzione ini e per le entità a ne della preventiva di avanzamento dei esecuzione. L'ami o la normativa viger documentazione arranzia è prestata.	20 per cento di ribasso, con l'ulteriore 1 20 per cento, pertanto il suo importo el D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è e, nel limite massimo del 75 per cento inzidetti, è automatico, senza necessità consegna all'istituto garante, da parte i lavori o di analogo documento, in montare residuo, pari al 25 per cento nte. Il mancato svincolo nei 15 giorni naloga costituisce inadempimento del
9.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e l'esecuzione dei lavori L'affidatario, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs.12 a assicurazione della Società	aprile 2006, n. 163 in data nne la stazione appa da errori di proge vede anche una gara missione del certifi	per l'importo (<i>indicato</i> di esecuzione da ettazione, insufficiente progettazione, anzia di responsabilità civile per danni
9.3. Polizza assicurativa per responsabilità civile ve Per i lavori il cui importo superi il controvalore in dell'art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, co collaudo provvisorio, una polizza indennitaria deci dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti in data per l'imposschema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 12	n euro di on decorrenza dalla ennale a copertura ti costruttivi della si orto di euro 500.0	a data di emissione del certificato di dei rischi di rovina totale o parziale
9.4. Polizza assicurativa indennitaria decennale L'affidatario stipulerà dell'art. 129 del D.Lgs.12 a verso terzi con validità decennale con la Società l'importo di euro 50.000,00(cinquantamila), a co ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttiv 12 marzo 2004, n. 123.	nn. pertura dei rischi c	in data per di rovina totale o parziale dell'opera,

Art. 10 – Contabilizzazione dei lavori a corpo

- 1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d'appalto allegato a questo contratto.
- 2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori, che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico. In ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
- 3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Tuttavia, se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
- 4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
- 5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

Art. 11 - Pagamenti in acconto

Per l'esecuzione dei lavori all'affidatario è dovuta un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.

L'affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro **100.000,00** (**centomilamila**); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d'avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato in giorni 15 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di ricevimento della fattura.

Art. 12 – Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall'art. 9.3 del presente contratto, è fissato in giorni giorni 30 a decorrere dalla data di ricevimento della fattura e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il pagamento della rata di saldo non costituirà, comunque, presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell'art. 142 del Regolamento n. 207/2010.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'affidatario di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 13 – Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo

Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione dovrà avvenire entro e non oltre 6/3 mesi dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e l'invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto dall'art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 14 – Divieti per l'esecutore

Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto. È vietata, infine, qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dalla stazione appaltante.

Art. 15 – Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per	tutti	gli	effetti	del	presente	atto,	l'impresa	affidataria	a elegge	domicilio	legale	presso
				via	n.		_•					
Tutt	i i paga	men	ti a favo	re dell	'affidatari	o saran	no intestati	a 1	mediante			
In c	aso di	cess	azione	o la d	lecadenza	dall'in	carico delle	e persone a	utorizzate	a riscuotere	e e quie	tanzare,
l'aff	idatari	o è ol	bligato	a darr	ne tempesti	va noti	ifica alla sta	zione appal	tante.		•	
In ca	aso di	cessi	one del	corris	pettivo di a	appalto	successiva	alla stipula	del prese	nte contratto	, il relat	ivo atto
dovr	à indic	are c	on preci	sione	le generali	tà del c	cessionario (e il luogo de	el pagamen	to delle som	me cedu	ite.
					_			_	1 0	so di ditte		
								à, mediante	*			,

Art. 16 – Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'affidatario di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Art. 17 - Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'affidatario ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'affidatario rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

- contratto;
- capitolato speciale d'appalto;
- elenco prezzi;
- disegni.

Art. 18 – Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 137 del Regolamento n. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

 capitolato generale d'appalto (se richiamato nel bando di gara o nell'invito); capitolato speciale d'appalto; elaborati progettuali esecutivi:
 – elenco dei prezzi unitari; – piani di sicurezza previsti dell'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; – cronoprogramma dei lavori; – le polizze di garanzia; Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.
Art. 19 – Spese contrattuali e registrazione
Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA).
Art. 20 – Modalità di risoluzione delle controversie ⁽¹⁾
Le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto dei lavori,saranno risolte attraverso l'accordo bonario o l'accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 240 e 239 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 21 – Norme finali
Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero fogli resi legali, comprendenti n facciate intere e righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti, le quali – dichiarandolo conforme alla loro volontà – lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L'ufficiale rogante

.....

Il dirigente

.....

L'impresa

.....